



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA

I. Commissione e IV. Commissione

SEDUTA DEL 21/12/2022 ORE 15:30

COMPONENTI PRESENTI Giorgio Russo, Concettina Scarpinato,
Alfio Fiodelle, Mariela Dentuso, Fabio Cavallaro, Teresa
Polvirenti, Alfio D. Pede p.m.

FUNZIONARI PRESENTI Comandante Lanzafame

COMPONENTI GIUNTA MUNICIPALE

Le commissioni invocate con avviso protocollo n° 29394
del 14/12/2022 con il seguente ordine del giorno: chiusura
e stesura definitiva del Regolamento di viabilità. Considerate
le presenze del numero legale le sedute si ritiene valide.

Si inizia con le letture del Titolo 4 relativamente al
"Reperimento in relazione agli elementi di modulazione
del traffico".

Alle 15:10 esce la Cassipiana Scarpignate ed entra
il Cassipiane Di Paolo Alfio.

Si conclude le redute alle ore 15:30 ultimando la
parte relative al Titolo 4 con la descrizione e trattazione
dei punti: bande trasversali, dossi, autovelox e innalzamento
delle carreggiate. Si ricorda, per le prossime redute
che sarà curata di trattare l'ultimo punto relativo
alla reperibilità dei parcheggi: strisce bianche, strisce
gialle, strisce verdi e strisce gialle.

Letto, finito, sottoscritto.

FIRME

FUNZIONARI PRESENTI

[Handwritten signature]

FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

FIRMA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]

FIRMA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

FIRMA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



COMUNE DI
TRECASTAGNI

Regolamento di Viabilità

INDICE

Titolo 1 Oggetto del Regolamento in relazione al “Contrassegno disabili”

Art. 1 Finalità e definizione del contrassegno

Art. 2 Riferimenti Normativi

Art. 3 Soggetti richiedenti aventi diritto

Art. 4 Disciplina della sosta

Art. 5 Modalità di presentazione dell’istanza e rilascio del contrassegno

Art. 6 Validità, utilizzo e rinnovo del contrassegno

Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno

Art. 8 Decadenza del contrassegno

Art. 9 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Art. 10 Istruttoria del procedimento e competenze

Art. 11 Sanzioni

Art. 12 Entrata in vigore

All. 1 Moduli richiesta contrassegno disabili inserire

Titolo 2 Oggetto del Regolamento in relazione ai “passi carrabili”

Art. 13 Finalità e definizioni “passi carrabili”

Art. 14 Riferimenti Normativi

Art. 15 Soggetti richiedenti

Art. 16 Domanda di autorizzazione passi carrabili

Art. 17 Passi carrabili già autorizzati

Art. 18 Varco di accesso

Art. 19 Istruttoria della domanda

Art. 20 Autorizzazione

Art. 21 Dissuasori di sosta

Art. 22 Revoca dell'autorizzazione

Art. 23 Tassa occupazione passo carrabile

Art. 24 Istruttoria del procedimento e competenze

Art. 25 Sanzioni e rimozione dei vicoli

Art. 26 Entrata in vigore e norme di rinvio

All. 2 Modulo Richiesta Autorizzazione Passo Carrabile

Titolo 3 Oggetto del Regolamento in relazione alla ““Domanda di rilascio del contrassegno stalli rosa”

Art.27 Finalità e definizioni “Domanda di rilascio del contrassegno stalli rosa”

Art. 28 Riferimenti Normativi

Art. 29 Soggetti richiedenti

Art. 30 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del contrassegno rosa

Art. 31 Disciplina della sosta

Art. 32 Validità del contrassegno ed utilizzo

Art. 33 Rinnovo del contrassegno

Art. 34 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno

Art. 35 Decadenza del contrassegno

Art. 36 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Art. 37 Istruttoria del procedimento e competenze

Art. 38 Entrata in vigore e norme di rinvio

Allegati:

All. 3 Rilascio richiesta “Permesso Rosa”

All. 4- Rilascio “Permesso Rosa” Art. . 188-Bis Codice della Strada

All. 5- Contrassegno Permesso Rosa

Titolo 4 Oggetto del Regolamento in relazione agli “Elementi per la moderazione del traffico”

Art. 39 Finalità e definizioni “Elementi per la moderazione del traffico”

Art. 40 Riferimenti Normativi

Art. 41 La presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità

Art. 42 La presegnalazione degli autovelox mobili

Art. 43 La visibilità della postazione di controllo

Art. 44 Distanza dell’autovelox dalla segnaletica che impone il limite di velocità

Art. 45 Bande Trasversali

Art. 46 Dossi

Art. 47 Innalzamento della carreggiata

Art. 48 Isole spartitraffico

Art. 49 Fascia polifunzionale

Art. 50 Strisce pedonali rialzate

Art. 51 Entrata in vigore e norme di rinvio

Titolo 5 Oggetto del Regolamento in relazione alla “Regolamentazione dei parcheggi nei territorio: strisce bianche, strisce blu, strisce gialle, strisce verdi e strisce rosa”

Art. 52 Finalità e definizioni

Art. 53 Riferimenti Normativi

Art. 54 Multe e sanzioni per il parcheggio

Art. 55

Art. 56

Art. 57 Entrata in vigore e norme di rinvio

Titolo 1 Oggetto del Regolamento in relazione al “Contrassegno disabili”

Il presente regolamento elenca i requisiti e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni per la sosta sugli stalli riservati in forma esclusiva ai titolari del contrassegno speciale di cui all'articolo 381 del D.P.R. 495/1992.

Art. 1 Finalità e definizioni contrassegno

Il contrassegno per persone con disabilità ha lo scopo di agevolare la mobilità delle persone con impedita o sensibilmente ridotta capacità di deambulazione e delle persone non vedenti.

Il contrassegno consente alle persone con disabilità di:

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato;
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili;
- sostare nelle zone a traffico limitato;
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purchè ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno una percentuale congrua ai posti disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo;
- essere esonerati dal pagamento della tariffa oraria in alcuni parcheggi pubblici a raso a pagamento.

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato.

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo

rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Art. 2 Riferimenti Normativi

- Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012;
- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE;
- Art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni (persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);
- Art. 12, comma 3, del DPR 503/1996, le persone non vedenti e le persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti);
- Art. 381, comma 4, del DPR 495/1992, persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche;
- D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 art.7;
- D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide".

Art. 3 Soggetti richiedenti

Il contrassegno è previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato successivamente dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151), che stabilisce che può essere concesso alle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta. Successivamente è stato esteso questo diritto anche ai non vedenti (lo prevede il DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Temporaneamente può essere rilasciato, previa istanza a soggetti riconosciuti:

- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

S'intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento i residenti nel Comune di Trecastagni con invalidità che impedisce loro di deambulare autonomamente o senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; i minori che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente e permanentemente la deambulazione autonoma e/o che necessitano di assistenza continua; i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti. Sono altresì destinatari le persone in possesso di patente speciale di guida e di veicolo a tre o quattro ruote adattato alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Eventuali altri soggetti al di fuori di quelli sopra specificati, per casi particolari e a seguito di istanza adeguatamente motivata e documentata, possono chiedere che sia valutata la possibilità di realizzazione di stalli personalizzati.

Art. 4 Disciplina della sosta

L'Amministrazione Comunale, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone interessate da notevole intensità del traffico, della presenza di strutture pubbliche, di attività commerciali maggiormente frequentate, di luoghi e spazi sensibili, deve, almeno ogni cinque anni, rimodulare la disposizione degli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide nell'ambito del territorio comunale, nonché verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione. In ogni area di sosta deve essere garantito almeno uno stallo di sosta ogni quindici posti o frazione di essi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del contrassegno disabili

Per il rilascio del contrassegno invalidi gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza in carta semplice presso il protocollo del comune di Trecastagni con in allegato la seguente documentazione:

- a) certificazione medico legale, rilasciata dalla ASP di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;
- b) n. 02 fototessera;
- c) fotocopia documento di riconoscimento;
- d) versamento/bollettino per diritti istruttoria da verificare
- e) ricevuta del versamento del corrispettivo dei diritti d'istruttoria e rimborso stampati, da versare sul c/c postale intestato al Comune di Trecastagni – _____ con la causale "rilascio contrassegno invalidi" oppure quietanza rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale di pagamento degli stessi oneri di cui sopra.

Art. 6 Validità, utilizzo e rinnovo del contrassegno disabili

Il contrassegno, rilasciato con le caratteristiche grafiche stabilite nel regolamento d'esecuzione al codice della strada, munito dell'ologramma antifalsificazione, è valido su tutto il territorio nazionale ed Europeo per una durata di anni cinque dalla data di rilascio. Per invalidità temporanee l'autorizzazione è valida dalla data rilascio per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea, risultante dalla certificazione medico legale. Deve essere usato esclusivamente dal titolare, non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, non è vincolato ad uno specifico veicolo e deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.

a) Il contrassegno permette la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi:

- Dove vige il divieto di sosta, purché non preveda la rimozione;
- Nelle aree di sosta a tempo determinato e senza le limitazioni di orario previste (deve essere indicato solo l'orario di arrivo);

• Negli spazi riservati agli invalidi dei parcheggi a pagamento;

b) Il contrassegno NON consente la sosta in tutti i casi in cui il veicolo costituisca intralcio o pericolo per la circolazione, ovvero:

- ove vige il divieto di sosta con rimozione;
- ove vige il divieto di fermata;
- in corrispondenza di: intersezione; di passo carrabile; di attraversamento pedonale; di segnaletica verticale occultandone la vista; di ponti, dossi, cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie; di area fermata bus; delle corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico;
- in seconda fila;
- nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia;
- nelle A.P. (Aree Pedonali) dove non è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es.: bus, taxi).

c) La circolazione dei veicoli che espongono il contrassegno "INVALIDI" è ammessa nelle:

- Zone a Traffico Limitato;
- Aree Pedonali: qualora l'accesso sia consentito anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico (es. bus, taxi).

Ogni utilizzo improprio è perseguito con una sanzione amministrativa a norma del codice della strada e con il ritiro del contrassegno, qualora non venga utilizzato dal titolare.

Per il rinnovo del contrassegno gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso il Comando di Polizia Locale con allegata la seguente documentazione:

a) Contrassegni permanenti

I) certificazione medico legale, rilasciata dalla ASP di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;

II) Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio e che, nonostante le sensibili riduzioni, conservi ancora la capacità di deambulazione;

b) Contrassegni temporanei

I) certificazione medico legale, rilasciata dalla ASP di appartenenza, che attesti la permanente o temporanea capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero lo stato di non vedente;

Art. 7 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno disabili

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento del contrassegno, gli interessati dovranno presentare apposita istanza in carta semplice, presso la Polizia Locale con allegata la documentazione con le modalità appresso indicate:

a) Furto:

I) Denuncia di furto presentata alla competente Autorità;

b) Smarrimento:

II) L'Autocertificazione resa ai sensi della legge;

c) Deterioramento;

I) Contrassegno deteriorato

Art. 8 Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie che hanno dato luogo al suo rilascio. In caso di morte del titolare o alla scadenza del contrassegno rilasciato a carattere temporaneo e non rinnovato, il contrassegno deve essere restituito tempestivamente all'ufficio che lo ha rilasciato. Per il de cuius provvederanno gli eredi.

Art.9 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta

Gli stalli di sosta, riservati alle persone invalidi sono istituiti con Ordinanza del responsabile dell'Ufficio competente e realizzati in conformità a quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione del codice della strada e la spesa per la loro realizzazione e manutenzione sarà sostenuta totalmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 Istruttoria del procedimento e competenze

L'istruttoria del procedimento contenuti nel presente atto è assegnata alla Polizia Locale del Comune di Trecastagni e si articola nelle seguenti fasi:

- a) esame della documentazione;
- b) coordinamento dell'iter procedurale e predisposizione del titolo autorizzatorio e/o concessorio quale provvedimento finale da sottoporre alla firma del Responsabile competente.

Art. 11 Sanzioni

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato, fatte salve le sanzioni amministrative previste per violazioni di cui al codice della strada vigente ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione a quanto stabilito dal presente criteri quadro, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00. Le dichiarazioni rilasciate a norma del presente atto e previste dalle altre disposizioni di legge, sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pertanto se dall'esame delle stesse emerge la non veridicità di quanto dichiarato, oltre alla decadenza e revoca dei benefici concessi, il dichiarante sarà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, ne a blocco delle ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale, a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Art. 12 Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente regolamento relativo al contrassegno disabili entra in vigore alla data di approvazione in Consiglio Comunale.

Titolo 2 Oggetto del Regolamento in relazione ai “passi carrabili”

Il presente regolamento disciplina il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di accessi e passi carrabili su tutte le strade comunali e su quelle ricadenti nel centro abitato ai sensi del d. leg.vo N. 285 del 30/04/1992 e del relativo regolamento di attuazione. □ Ai sensi dell'art. 3 comma 1, punto 37 del Codice della Strada e dell'art.44, comma 4 del D.lgs. 507/93 sono considerati passi carrabili quei manufatti, in pietra, marmo o altro materiale costituenti appositi intervalli sui marciapiedi o comunque una modifica del piano stradale per consentire l'accesso ad un'area laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli. □ E' passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Art. 13 Finalità e definizioni “passi carrabili”

Per passo carrabile si intende un accesso ad un'area laterale idonea sia allo stazionamento che alla circolazione dei veicoli. Esso, quindi, deve consentire il passaggio di un qualsiasi tipo di veicolo per accedere ad uno spazio che sia idoneo a contenerlo sul piano fisico (rimessa, autorimessa, ampi cortili etc).

I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:

1. **Passi carrabili**, propriamente detti, ossia quegli accessi consistenti in manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciato nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale;
2. **Accessi carrabili**, anche detti passi carrabili a raso, ossia quei varchi che, pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili di cui al punto 1, sono posti al livello della strada e, in ogni caso, mancano di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 14 Riferimenti Normativi

D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (artt. 44, 46 e 120) "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (artt. 22, 26, 27 e 234) "Nuovo codice della strada"

Art. 15 Soggetti richiedenti

La realizzazione di un accesso o di un passo carrabile è subordinata alla richiesta, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile, dell'autorizzazione del Comune, nel rispetto della normativa vigente. □ In caso di proprietà in comunione la domanda deve essere

presentata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario. □ Valgono le norme del codice civile sulla comunione. □ In caso di proprietà condominiale, la domanda va presentata dall'amministratore pro tempore che dichiara gli estremi del verbale di conferimento della propria nomina. □ In caso di condominio per il quale non vi è obbligo di amministratore la domanda va presentata da tutti i partecipanti al condominio ma può essere presentata anche da un singolo condomino, con l'indicazione dell'elenco nominativo di tutti i cointeressati purché gli altri soggetti che abbiano interesse alla realizzazione dell'accesso o del passo carrabile controfirmino la domanda ovvero manifestino il loro assenso per iscritto. □ Per i locali a piano terra muniti di più accessi, per le aree munite o suscettibili di più accessi, per i locali adiacenti e comunicanti fra loro, salvo diversa prescrizione di legge può essere rilasciata l'autorizzazione di passo carrabile per ogni accesso. L'autorizzazione, in ogni caso, è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi. Al fine del rilascio del passo carrabile per gli abitanti del centro storico del comune di Trecastagni è stato disposto l'abbassamento della velocità a 20km/h.

□ **Art. 16 Domanda di autorizzazione passi carrabili**

La domanda per l'esercizio di un passo carrabile deve essere indirizzata al Comune di Trecastagni - Comando P.M.-, dovrà contenere le generalità ed il domicilio dell'istante e dovrà indicare a quale titolo l'immobile viene posseduto.

La domanda di autorizzazione, come da modello allegato al presente regolamento, in competente bollo, dovrà contenere i seguenti elementi: □ 1. Idonea documentazione, a firma di un tecnico qualificato, attestante i lavori che si intendono porre in essere, se trattasi di accesso o passo carrabile di nuova costruzione;

2. Indicazione della larghezza del varco di accesso, se trattasi di passo carrabile già esistente; □ 3. Indicazione dell'utilizzo a cui è destinato l'immobile su cui insiste o per il quale si richiede il passo carrabile;

4. Titolo di possesso dell'immobile (proprietà o altro); □

5. Eventuale richiesta di estensione del divieto di sosta oltre lo sbocco del passo carrabile; □

6. Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente dovrà sottostare alle norme del presente regolamento e a tutte le altre norme che il Comune, di volta in volta, intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta per la tutela del pubblico transito, del demanio stradale o della

incolumità dei cittadini.

Art. 17 Passi carrabili già autorizzati

□I passi carrabili già autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 495/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti ad ulteriore autorizzazione. □I passi carrabili autorizzati ma non in regola con le distanze minime dalle intersezioni (art. 22 del D. L.vo 30/4/1992 n° 285) potranno essere mantenuti in deroga – art. 46, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 – sempre che non siano di pregiudizio o non creino pericolo per la privata e pubblica incolumità, condizione che sarà valutata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 18 Varco di accesso

□Il varco di accesso è realizzato con materiali durevoli, come indicato nell'art. 1 e nel rispetto dell'art. 106 del R.E.; deve sempre essere mantenuto in buone condizioni sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. □In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote. □Il passo carrabile, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Reg. n°495/1992, deve essere realizzato in modo da consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale. □Qualora il varco di accesso sia dotato di cancelli o infissi di protezione, questi devono essere arretrati al fine di consentirvi la sosta del veicolo in attesa di ingresso. □Qualora non sia possibile l'arretramento, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, i passi carrabili possono essere autorizzati qualora siano dotati di sistemi di apertura automatica a distanza. □Il passo carrabile è autorizzabile, anche se il varco di accesso non ha le caratteristiche suddette, nei casi in cui esso sia situato su strada senza uscita o con traffico limitato, se trattasi di accesso già utilizzato di cui al precedente art. 4 e sempre che non si creino condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione stradale. Tale condizione dovrà essere accertata dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 19 Istruttoria della domanda

La domanda di autorizzazione per passo carrabile deve essere corredata dalla ricevuta dell'eseguito versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo nella misura stabilita annualmente dal Comune di Trecastagni.

L'istruttoria è affidata al Comando di Polizia Municipale che, nell'ipotesi in cui l'autorizzazione implichi la realizzazione di opere edili, acquisirà il N.O. del servizio Ufficio Tecnico.

Art. 20 Autorizzazione

I passi carrabili sono autorizzabili alle seguenti condizioni: □a) Devono essere distanti dalle intersezioni almeno 8 m. e visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati; □b) Devono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale destinata allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie; □c) Non devono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale; □d) Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dall'entrata carrabile da quella pedonale; □e) Il varco di accesso deve avere le caratteristiche prescritte del presente regolamento. □Nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale deve essere realizzato in modo da garantire la possibilità che il veicolo, in attesa di ingresso nel locale, possa stazionare nel suo interno purchè a distanza sufficiente da intersezioni. □L'autorizzazione viene predisposta dal Comando di Polizia Municipale e rilasciata a firma del responsabile del Servizio stesso, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. □Le autorizzazioni devono essere numerate e registrate cronologicamente su un apposito registro tenuto dal Comando di Polizia Municipale. □Il mancato accoglimento della domanda deve essere adeguatamente motivato per mancanza dei requisiti soggettivi o per mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento o della normativa vigente in materia. Non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria. □L'autorizzazione di passo carrabile dovrà indicare: □La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile; L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, sull'ingresso del passo carrabile; □L'obbligo del pagamento della tassa annuale per occupazione suolo pubblico. Prima del rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà effettuare il pagamento dei diritti di istruttoria, rimborso del costo del segnale. □La superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di m.1 lineare.

La durata dell'autorizzazione non potrà eccedere gli anni 29 e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.

□

□ Art. 21 Dissuasori di sosta

Nell'ipotesi di strada la cui carreggiata sia inferiore a m. 5, al fine di garantire una sufficiente area di manovra in entrata e in uscita del veicolo, su istanza della parte, potrà essere disposto il divieto di sosta anche nella zona posta di fronte e laterale allo sbocco del passo carrabile. Detta zona sarà individuata con segnaletica orizzontale consistente prevalentemente in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che delimita la strada ex art. 152 comma 3 del D.P.R. 495/1992 e ripetuti sulla carreggiata. Le dimensioni dei segmenti sono quelle prescritte del richiamato Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992. □ Il divieto di sosta sull'area frontista o laterale non potrà avere una lunghezza superiore alla larghezza del varco del passo carrabile.

Alla realizzazione e alla manutenzione dei segmenti alternati di colore giallo e nero, ad istanza di parte, provvederà l'ufficio manutenzione del Comune con proprio personale oppure a mezzo ditta operante nel settore previo versamento del costo dell'intervento da parte dell'interessato.

La segnaletica orizzontale di divieto di sosta di cui al primo capoverso del presente articolo deve essere realizzata con materiale tale da renderla visibile sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. □ Le spese per la realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale di cui al presente articolo sono ad esclusivo carico della persona autorizzata.

Art. 22 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di passo carrabile sarà revocata d'ufficio: □ 1. Per intervenuta variazione d'uso dell'area o del locale per la quale era stata rilasciata; □ 2. Per mancata esecuzione nei termini dei lavori di adeguamento richiesti; □ 3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale; □ 4. Per mancato pagamento della tassa dovuta. □ Il titolare dell'autorizzazione, a sua volta, può in qualsiasi momento rinunciare all'autorizzazione, provvedendo alla restituzione del segnale di divieto di sosta indicante il numero dell'autorizzazione e al ripristino, a proprie cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento in caso di revoca e dalla data di ricezione in caso di rinuncia. □ In assenza di ripristino della sede stradale l'autorizzato non potrà essere cancellato dai relativi ruoli e dovrà continuare a corrispondere il canone annuo. □ In caso di revoca o di mancato adeguamento dei passi carrabili utilizzati ma non

autorizzati, al mancato ripristino dello stato dei luoghi si provvederà d'ufficio con azione in danno e ripetizione delle spese sostenute dal Comune in danno dell' interessato. □ La revoca o la rinuncia non comporterà, in ogni caso, il rimborso di alcuna somma da parte del Comune.

Art. 23 Tassa occupazione passo carrabile

Il passo carrabile, così come definito dall'art. 22 del d. leg.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione, è soggetto alla tassa annuale di occupazione di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 44 del D. Lgs. 507/93 nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale da parte del soggetto individuato ai sensi dell'art. 39 del d. leg.vo 507/1993. □ Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento. □ Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per quelli posti a servizio degli immobili che ospitano gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze di Polizia statale e locale, le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni di volontariato in via esclusiva.

Art. 24 Istruttoria del procedimento e competenze

L'istruttoria della domanda è svolta dagli uffici del Comando dei Vigili del Comune di Trecastagni, che predispone apposita autorizzazione amministrativa previa acquisizione dei necessari pareri tecnici rilasciati dai competenti uffici comunali.

Gli uffici preposti attivano la fase istruttoria con la verifica della regolarità e completezza della domanda. Qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisirne gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme e regolamenti.

È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché venga comunicato il rigetto della domanda di occupazione, accompagnata da motivazione che recepisca i pareri acquisiti.

In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri positivi dei competenti uffici comunali, viene emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di autorizzazione o di diniego della stessa.

□ **Art. 25 Sanzioni e rimozione dei veicoli**

La rimozione dei veicoli in sosta in corrispondenza dei passi carrabili sarà disposta dal Comando di Polizia Municipale o delle altre Forze dell'ordine che accertino la violazione, prevista dall'art. 158, comma 2 del nuovo C.d.S. (D.lgs. n.285/92). □ Il servizio rimozione sarà affidato ad una ditta a ciò autorizzata tramite il Comando di Polizia Municipale, secondo le procedure previste dalla legge. □ Per ottenere la restituzione del veicolo il proprietario o il possessore ovvero il detentore dovrà versare alla ditta le spese di intervento, di aggancio, di rimozione, di trasporto alla depositaria e di custodia secondo le tariffe aggiornate previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti vigenti al momento della rimozione. □ Nel caso in cui il soggetto abilitato al ritiro del veicolo intervenga prima del compimento delle cinque fasi indicate nel precedente capoverso, dovrà corrispondere le spese relative alle fasi realmente eseguite. □ Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso. □ Nel caso in cui la ditta preposta non possa assicurare il proprio intervento, potrà essere chiamata altra ditta autorizzata allo svolgimento del servizio di rimozione. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle disposizioni del codice della strada

sono punite ai sensi del D.Lgs.267/2000.

□ **Art. 26 Entrata in vigore e norma di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia (art.44 del D.P.R. n.507/93).

Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale ovvero contemporaneamente alla sua adozione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del d. leg.vo 18.08.2000 n. 267.

Allegato 2 – Richiesta Autorizzazione Passo Carrabile

() Domanda per passi carrabili

Il sottoscritto _____ CF _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ n° _____ recapito telefonico _____ valendosi della disposizione di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, **sotto la propria personale responsabilità**

CHIEDE

in qualità di (barrare la casella giusta): Proprietario singolo dell'immobile situato in Via _____ n° _____ Amministratore del condominio denominato _____, dell'immobile situato in Via _____ n° _____; CF condominio _____ legale rappresentante dell'azienda _____ con sede a _____ in Via _____ n° _____ proprietaria dell'immobile situato in Via _____ n° _____ Altro (indicare altro titolo eventualmente legittimante) _____

IL RILASCIO

dell'autorizzazione per un passo carrabile, del tipo () Accesso per autoveicoli

Al Comune di Trecastagni

Comando Polizia Municipale

Piazza Aldo Moro, 22, 95039, Trecastagni CT

Marca da bollo

() Accessi a unità immobiliari multiple o di larghezza superiore a mt. 3,5. () Altro _____

situati su Via _____ n° _____ a servizio dell'immobile sito in Via _____ n° _____

Specificare se si tratta di: [] passo carrabile esistente; [] nuovo passo carrabile; [] modifica di passo carrabile già autorizzato con cartello n° _____.

Il passo carrabile presenta le seguenti dimensioni: ml. _____ (larghezza) X ml.1 (profondità convenzionale) = ml.

DICHIARA CHE

- 1) E' a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento Passi Carrabili del Comune di Trecastagni (approvato con Delibera di Consiglio N. __ del __/__/) che sono interamente rispettate nella presente domanda. 2)

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

a) La individuazione del tipo di passo carrabile è comunque effettuata dall'ufficio comunale della Polizia Municipale competente a rilasciare l'autorizzazione secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate. b) La conclusione lavori sarà comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione; l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascerà il segnale indicativo del passo carrabile, che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo dovrà essere restituito all'amministrazione comunale che ne è proprietaria.

c) In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato. **ALLEGATI:**

1. ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo nella misura di Euro _____ su C/C n. _____ intestato al servizio tesoreria del comune di Trecastagni ,Causale di versamento: “Passo Carrabile definitivo: diritti di istruttoria”);
2. ricevuta dell'avvenuto pagamento di €. _____ per rimborso costo segnale indicante il numero dell'autorizzazione;
3. marca bollodelvaloredi €. _____;
4. documentazione tecnica () Nessuna planimetria in quanto l'accesso è già utilizzato () Nessuna planimetria in quanto già depositata pratica edilizia n..... in Comune () Disegni e planimetrie • documentazione fotografica (1 copia); • elaborato grafico, redatto da tecnico progettista (professionista iscritto ad ordine o albo professionale) in conformità a quanto previsto dal Regolamento Passi Carrabili del Comune in duplice copia.

N.B. In caso di locale/area per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto portici privati di uso pubblico - e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà altrui, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato (proprietario del locale/area) e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari (del portico o altra proprietà comune altrui ove è necessario transitare) oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari;

Trecastagni, _____

Firma”

Titolo 3 Oggetto del Regolamento in relazione alla ““Domanda di rilascio del contrassegno stalli rosa”

L'Amministrazione Comunale riconoscere l'elevato valore sociale della maternità, promuove una politica di sostegno alla famiglia e sostiene una cultura fondata sul riconoscimento e sul rispetto delle imprescindibili funzioni di cura e di assistenza delle donne all'interno della famiglia stessa e della società.

L'Amministrazione Comunale, mediante il presente Regolamento comunale, agevola e sostiene strumenti pratici, quali i “Parcheggi Rosa”, che permettono la mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle neo mamme con prole fino al primo anno di età.

Il presente Regolamento comunale si applica alle aree di sosta c.d. “Parcheggi Rosa” e a tutte le aree adibite a parcheggio purché si sia in possesso del suddetto pass rosa tranne nel parcheggio dedicato ai disabili.

La Giunta comunale con separate successive deliberazioni può aumentare o diminuire le aree destinate a “Parcheggi Rosa”. Le aree di sosta di cui al precedente comma sono di colore rosa, poste all'interno delle aree in cui insistono stalli di sosta già delimitati da segnaletica orizzontale di colore bianco e contrassegnate da apposita segnaletica verticale.

Art. 27 Finalità e definizioni “Domanda di rilascio del contrassegno stalli rosa”

Per la presente misura per “fase di gestazione” si intende il periodo temporale in cui una donna presenta uno stato di gravidanza clinicamente accertato. Per il presente regolamento per “fase di puerperio” si intende il periodo temporale di durata annuale decorrente dalla data di nascita anagrafica della prole. Per il presente regolamento per "parcheggi rosa" si intendono aree di parcheggio dedicate alle donne in stato di gravidanza ed alle madri con figli piccoli (fino ad un anno di età). Per “area di parcheggio” s'intende lo stallo di sosta delimitato da strisce longitudinale bianca ove vige la regolamentazione della sosta con marcatore temporale (disco orario). Per “Tagliando Rosa” s'intende il Contrassegno Identificativo Temporaneo (CIT) spettante all'avente diritto ad utilizzare l'area di sosta.

Art. 28 Riferimenti Normativi

Il decreto-legge n. 121, convertito poi nella legge n. 156/2021, ha regolamentato le modalità per allestire i cosiddetti stalli rosa, ossia gli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di apposito permesso. Mancava solamente un tassello riguardante la segnaletica dei parcheggi rosa, lasciata finora alla 'libera interpretazione' dei vari Comuni, e la risposta è arrivata con il decreto 7 aprile 2022 del MIMS, in G.U. dal successivo 23 maggio, che ha finalmente fornito le indicazioni preliminari per realizzare la segnaletica verticale e orizzontale degli stalli rosa.

Si elencano di seguito gli aggiornamenti dell'11 ottobre 2022 con alcuni approfondimenti sulla nuova segnaletica degli stalli rosa:

– per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità di tali soggetti;

– per usufruire di questi spazi per la sosta le donne in stato di gravidanza, o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni, sono autorizzati dal Comune di residenza previo rilascio del 'permesso rosa'.

Quindi per parcheggiare negli stalli rosa non basta essere in stato di gravidanza o avere un figlio con meno di 2 anni. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna infatti munirsi di un'apposita autorizzazione, definita 'permesso rosa', che va richiesta al proprio Comune secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

Art. 29 Soggetti richiedenti

Possono sostare nelle aree di sosta di cui al precedente articolo i veicoli che espongano idoneo contrassegno rosa rilasciato dagli Uffici del Comando di Polizia Locale. Possono richiedere il rilascio gratuito del Contrassegno esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) direttamente le donne residenti e/o domiciliate in stato di gestazione o puerperio;
- b) i componenti del nucleo familiare anagrafico della donna residente e/o domiciliate in stato di gestazione o puerperio muniti di apposita delega;
- c) i genitori della donna residente e/o domiciliata in stato di gestazione o puerperio muniti di apposita delega;
- d) altra persona appositamente delegato dalla donna residente e/o domiciliata in stato di gestazione o puerperio che abbia un legame o un vincolo extrafamiliare.

Art. 30 Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del contrassegno rosa

Il "Tagliando Rosa" verrà rilasciato dagli Uffici preposti del Comando di Polizia Locale, in seguito alla richiesta inoltrata dall'interessata sull'apposito modello all'uopo predisposto. Ai fini del rilascio del contrassegno la/il richiedente dovrà allegare:

- a) nel caso di donna incinta, il certificato del medico competente, attestante lo stato di gravidanza della richiedente;
- b) nel caso di neomamma il certificato di nascita del figlio;
- c) copia della patente di guida dell'avente diritto;

Il contrassegno ha validità limitata nel tempo rispetto alle condizioni sotto riportate e può essere utilizzato solo nel veicolo la cui targa è riportata sul tagliando e che al momento del arrivo e della partenza trasportino l'intestataria del tagliando. La validità temporale del "Tagliando Rosa" è così determinata:

- a) nel caso di donna incinta, dalla data in cui viene accettata la richiesta per un periodo di mesi nove;
- b) nel caso di donna in fase di puerperio dalla data in cui viene accettata la richiesta fino al giorno del compimento del primo anno di età del neonato.

Sul contrassegno sono riportate il numero del tagliando, la data di rilascio, il periodo di validità, la/le targa/ghe del/ei veicolo/i autorizzato/i;

La richiesta del contrassegno potrà essere inoltrata a partire dal terzo mese fino al termine della gravidanza. A coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita della prole verrà rilasciato il contrassegno per il tempo rimanente fino a quando il figlio raggiunge l'età di 1 anno. Per ogni soggetto sarà rilasciato un solo contrassegno, su cui verrà riportata la/le targa/ghe di un massimo di tre veicoli che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico oppure concesse in uso alla stessa secondo le modalità previste dalla legge (ad esempio comodato d'uso).

La modulistica con il testo della domanda da compilare sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale. Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- a) posta elettronica certificata (PEC) al sito.....;
- b) con raccomandata A.R., indirizzata al Comando della Polizia Locale all'indirizzo.....;

c) con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Trecastagni sito in via Piazzale G. Marconi, 95039 Trecastagni CT.

L'istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consente, previa opportuna valutazione e verifica di quanto dichiarato, il rilascio del contrassegno rosa.

Art. 31 Disciplina della sosta

La regolamentazione della sosta nelle aree di parcheggio rosa è regolamentata come segue. L'area di sosta è individuata negli stalli di sosta tracciati da segnaletica orizzontale di colore bianco e regolamentati da disco orario. Tale area di sosta è contornata da strisce parallele interne alla predetta area di sosta di colore rosa. In prossimità di tale area è collocato il cartello stradale verticale di cui all'allegato A. All'interno del parcheggio rosa così come sopra specificato possono sostare i veicoli che espongono il contrassegno identificativo (tagliando rosa) senza limitazioni orarie. Solo nei casi in cui non sono presenti stalli di sosta tracciati da linee di colore bianco e regolamentati da disco orario è possibile, previa richiesta a cura dell'Amministrazione comunale al concessionario dei parcheggi tracciati da segnaletica orizzontale di colore blu, utilizzare uno stallo di sosta sottoposto a regolamentazione oraria a pagamento a mezzo ticket. In questo caso all'interno del parcheggio contraddistinto da strisce parallele interne di colore rosa possono sostare i veicoli che espongono il contrassegno identificativo (tagliando rosa) senza limitazioni orarie e di corresponsione di ticket. In prossimità di tale area è collocato il cartello stradale verticale di cui all'allegato A. La disciplina della sosta così come sopra esplicitata non essendo prevista nell'ambito del Codice della Strada, non trova nello stesso testo di legge i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni. Pertanto eventuali usi non conformi del parcheggio rosa saranno trattati come comportamenti che incidono sulla vita della comunità cittadina, contrari alle buone norme della convivenza civile, della sicurezza dei cittadini, e pertanto sanzionabili secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 36 del 12.12.2017 e modificato dalla D.C.C. n. 57 del 06.12.2018 allo scopo di tutelare la qualità della vita e la fruibilità dell'ambiente urbano. Pertanto le violazioni alle norme del presente Regolamento non sono violazioni del codice della strada. In caso di uso improprio del tagliando rosa da parte del richiedente o di altro soggetto verrà disposto l'immediato ritiro del contrassegno senza che il titolare abbia nulla a pretendere.

Art. 32 Validità del contrassegno ed utilizzo

Viene consegnato un unico pass con indicate massimo 2 targhe (che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un componente del nucleo familiare).

Può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalla donna in gravidanza (sia che viaggi sull'auto come conducente che come passeggera) e successivamente dai genitori/famiglia affidataria cui è stato rilasciato il pass per il primo anno di vita, quando trasportano il bambino/a.

Eventuali abusi comporteranno la revoca del contrassegno e le sanzioni previste dalle disposizioni in materia;

Il contrassegno di sosta può avere una durata complessiva massima di 15 mesi (3 di fine gravidanza,

attestata da certificato rilasciato dal medico ginecologo al 7° mese di gravidanza) e 12 mesi di età del bambino. Occorre un'unica richiesta (sarà valida in gravidanza e/o nel primo anno di vita del bambino/a). La data di scadenza sarà riportata nei documenti consegnati con il PASS e potrà essere controllato con gli strumenti in uso agli ausiliari del traffico e agli Agenti di PM ed è valido solo nel territorio del Comune di Trecastagni.

Art. 33 Furto, smarrimento e deterioramento del contrassegno

Il pass andrà esposto nella parte anteriore del veicolo in modo chiaro e ben visibile.

In caso di perdita o furto del contrassegno rosa, occorre presentare denuncia alla Polizia Municipale o dichiarazione di smarrimento o furto direttamente allo sportello al fine di richiedere duplicato dello stesso contrassegno agli uffici di FMI (a cura degli interessati).

Art. 34 Decadenza del contrassegno

L'inosservanza delle prescrizioni previste e l'uso improprio del contrassegno comporta, la decadenza dal diritto e il conseguente ritiro del contrassegno.

Art. 35 Realizzazione e manutenzione degli stalli di sosta rosa

Gli stalli di sosta rosa, riservati alle donne in gravidanza o neomamme sono istituiti con Ordinanza del responsabile dell'Ufficio competente e realizzati in conformità a quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione del codice della strada e la spesa per la loro realizzazione e manutenzione sarà sostenuta totalmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 Istruttoria del procedimento e competenze

L'istruttoria dei procedimenti contenuti nel presente atto è assegnata alla Polizia Locale del Comune di Trecastagni e si articola nelle seguenti fasi:

- a) esame della documentazione;
- b) coordinamento dell'iter procedurale e predisposizione del titolo autorizzatorio e/o concessorio quale provvedimento finale da sottoporre alla firma del Responsabile competente.
(vedi allegati)

Art. 37 Entrata in vigore e norme di rinvio

L'attuazione del presente regolamento per quanto concerne l'istituzione degli stalli di sosta rosa è disposta con ordinanza. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione in consiglio comunale.

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché alle vigenti disposizioni in materia (art.44 del D.P.R. n.507/93).

All. 3 Richiesta Rilascio Permesso Rosa

Spett.le
ComandodiPoliziaLocale
Comunedì.....
PEC:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTODI NOTORIETÀ

D.P.R.28.12.2000,n.445artt.46-47

Il/la sottoscritt.....
nat. a il codice
fiscale residente in via/piazza
..... n. città
..... tel. e-mail
.....

ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi e, nel caso di dichiarazioni false, ad informare l'Autorità giudiziaria; consapevole che ogni futura variazione della presente dichiarazione deve essere comunicata tempestivamente al Comando Polizia Locale in indirizzo, ai fini del rilascio del pass per la sosta e parcheggio rosa

DICHIARA:

- di essere il genitore di nat
a
il
- di essere in stato di gravidanza e che la data presunta del parto è il
..... come attestato dal certificato medico allegato
- che la propria compagna/coniuge si trova in stato di gravidanza e che la data presunta del parto è il
..... come attestato dal certificato medico allegato
- di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del

2003 e di averne preso visione.

- l'autoveicolo marca/modello
targato, di cui:
 - è proprietario/a ed intestatario/a della carta di circolazione
 - ha la disponibilità in quanto.....

Siallega:

- copia del documento di identità
- certificato medico rilasciato da ginecologo (neicasi previsti)
- copia carta di circolazione e certificato assicurativo veicolo

Data,

Il Dichiarante

All. 4-Rilascio "Permesso Rosa" Art. 188-Bis Codice della Strada

COMUNE DI

PROVINCIA DI

COMANDO POLIZIA LOCALE

Prot. n.

Data

**RILASCIO "PERMESSO ROSA"
ART. 188-BIS CODICE DELLA STRADA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta prodotta in data
da, nato/a a
il residente in questo Comune in
via n. intesa ad ottenere il rilascio del
PERMESSO ROSA per l'autovettura targata, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta
comunale del, n.

Visto che alla richiesta sono allegati:

- la certificazione medica specialistica che attesta che il periodo di gestazione ha avuto inizio da più di tre mesi;
- l'autocertificazione del luogo e data di nascita del figlio/a, che sono risultati correttamente dichiarati;
- copia della Patente di Guida di Cat. n. rilasciata da in data scadenza
- copia della Carta di Circolazione n. rilasciata da in data del veicolo marca/modello targato

Dato atto che dalle risultanze dell'istruttoria il PERMESSO ROSA avrà scadenza il giorno

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e gli atti di programmazione ed organizzazione dell'Ente;

RILASCIA

al/alla Sig./ra il PERMESSO ROSA con
numero d'ordine e scadenza
..... per l'autoveicolo marca/modello
..... targato

AVVISA che il PERMESSO ROSA deve essere esposto nella parte anteriore del veicolo in modo che risulti chiaramente visibile per i controlli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

All. 5 Contrassegno Permesso Rosa (Fronte- Retro)

	<p>Comuni di _____</p> <p>Provincia di _____</p> <p>COMANDO POLIZIA LOCALE</p>
---	---

CONTRASSEGNO ROSA N.

RILASCIATO IN DATA _____

VETTURA MARCA / MOD. _____

TARGA _____

VETTURA MARCA / MOD. _____

TARGA _____

VALIDO FINO AL _____

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

DATI ANAGRAFICI GENITORE

Nome e Cognome _____

Data e luogo di nascita _____

Residenza _____

DATI ANAGRAFICI GENITORE

Nome e Cognome _____

Data e luogo di nascita _____

Residenza _____

Titolo 4 Oggetto del Regolamento in relazione agli “Elementi per la moderazione del traffico”

Art. 38 Finalità e definizioni “Elementi per la moderazione del traffico”

Gli elementi per la moderazione del traffico sono costituiti da variazioni della pavimentazione o della geometria della strada, realizzati con lo scopo di indurre gli automobilisti a una guida più rispettosa delle norme di circolazione e di sicurezza stradale.

Art. 39 Riferimenti Normativi

Art. 79, comma 3, del Regolamento relativo alla collocazione dei segnali stradali;

Circolare n.300/A/6045/17/144/520/3 del 7 agosto 2017, del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno;

Decreto del Ministro dei Trasporti adottato in data 15 agosto 2007 relativamente alla presegnalazione degli autovelox;

Legge n. 120/2010;

Il Codice Strada (D.L 285/1992);

D.M. 19-04-2006;

D.M. 05/11/2001;

Art.179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada e alle specificazione di cui alla Direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei LL. PP. ;

Linee guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana” Circ. Min.LL.PP. 3698 del 8 giugno 2001;

Art. 40 La presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità

Per quanto riguarda la presegnalazione degli autovelox le postazioni devono essere presegnalate secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Trasporti adottato in data 15 agosto 2007.

Rinviano a tale provvedimento è necessario porre l’attenzione su alcuni elementi:

■ Non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale e la postazione di controllo, ma si limita a stabilire che tale distanza debba essere “adeguata”, in relazione alla velocità di percorrenze media della strada ed al tipo di strada.

Secondo il decreto si può ritenere adeguata una distanza minima, secondo il tipo di strada, pari a quella indicata dall’art. 79, comma 3, del Regolamento relativo alla collocazione dei segnali stradali. Quindi fatta eccezione per i casi in cui l’andamento della strada o altre circostanze rendono consigliabile collocarlo a una distanza diversa, si ritiene che tra il segnale e la postazione possa essere “adeguata” la seguente distanza:

- 250 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali;
- 150 metri per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento;
- 80 metri sulle altre strade.

■ La distanza massima tra il cartello di preavviso e l’autovelox può essere di 4 chilometri, quindi una volta superata la segnalazione dell’autovelox la rilevazione potrebbe essere effettuata anche a ridosso dei 4 km dal cartello.

Di conseguenza la multa con autovelox può essere annullata se il dispositivo è posto dopo quattro chilometri dal cartello di preavviso;

■ Tra il segnale e la postazione di rilevazione non devono essere presenti intersezioni, in caso di presenza di intersezioni è necessaria la ripetizione del segnale.

Tuttavia come specificato dalla circolare n.300/A/6045/17/144/520/3 del 7 agosto 2017, del dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, la ripetizione non è necessaria in presenza di:

- immissioni di una strada privata o da un’area privata;
- aree di parcheggio e diramazioni, queste ultime da intendersi quali strade a senso unico che si diramano in due direzioni sempre a senso unico;
- immissioni sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso che in quelle a senso unico anche a più corsie.

Art. 41 La presegnalazione degli autovelox mobili

Le stesse regole valgono anche per le postazioni di controllo temporanee, cioè quelle che possono essere rimosse al termine delle operazioni di rilevazione della velocità.

Le postazioni mobili devono essere presegnalate con segnali temporanei che, per caratteristiche, siano simili a quelli permanenti.

Tuttavia i segnali permanenti possono essere utilizzati per le rilevazioni con i dispositivi di rilevazione temporanea se l'impiego degli autovelox mobili non è occasionale, ma ha un carattere di sistematicità (in questo caso deve essere l'amministrazione a provare la sistematicità della rilevazione in quello specifico punto, come confermato dal Tribunale di Latina con la sentenza 2330 del 1 ottobre 2019).

Quindi in caso di occasionalità della rilevazione con autovelox mobili, su un tratto di strada in cui è presente la segnalazione per la rilevazione con dispositivi fissi, l'attività di accertamento dovrà essere segnalata con segnali o dispositivi temporanei, pertanto ci sarà un obbligo di doppia segnalazione.

Per quanto riguarda le rilevazioni effettuate con dispositivi installati a bordo dei veicoli, cioè con i dispositivi cosiddetti scout speed non è previsto alcun obbligo di presegnalazione della rilevazione di velocità.

Art. 42 La visibilità della postazione di controllo

Le postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili, oltre ad essere presegnalate devono essere visibili. Queste previsioni sono dirette ad impedire o comunque limitare le rilevazioni effettuate con autovelox non segnalati o nascosti nelle auto degli accertatori

CARTELLI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER SEGNALRE GLI AUTOVELOX



Soluzione Multa
Gli specialisti del ricorso contro le multe

Il decreto prevede che possano essere utilizzati segnali con immagini delle forze dell'ordine in uniforme o parti di essa (come in foto) o comunque immagini che possano essere comprese da tutti.

Congiuntamente o alternativamente a tali segnali, la visibilità può essere assicurata anche dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto, ovvero dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu.

Nello specifico:

Le postazioni autovelox fisse, che non sono presidiate dagli agenti accertatori, devono essere segnalate con la collocazione sulla postazione o nelle immediate vicinanze di un segnale che riporta il simbolo dell'organo di polizia operante o, se non riconoscibile attraverso uno specifico simbolo, con una breve iscrizione della denominazione del corpo o servizio di polizia che gestisce l'apparecchio autovelox.

Le postazioni mobili presidiate dagli agenti accertatori devono essere rese visibili, congiuntamente o alternativamente alla segnaletica verticale, dalla presenza di personale in uniforme o ricorrendo, quando possibile, all'impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo.

Nel verbale di inizio attività deve darsi conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione o un'alternativa tali informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione dell'infrazione.

Ulteriori precisazioni sono fornite dalla normativa, inoltre, in caso il rilevamento della velocità con dispositivi mobili effettuato dal lato opposto al senso di marcia, oppure su entrambi i sensi di marcia.

Tali postazioni dovranno essere presegnalate con segnali temporanei in tutto simili a quelli permanenti, con le stesse modalità e distanze di installazione e orientati in modo da essere chiaramente visibili dagli automobilisti che procedono nella direzione di marcia sottoposta a controllo.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6407 del 5 marzo 2019 ha precisato che la presenza della segnaletica è necessaria ma non sufficiente ai fini della validità della sanzione. Infatti è necessario che il dispositivo e la pattuglia, presente sul posto, siano ben visibili dagli automobilisti che con i loro veicoli procedono sul tratto di strada oggetto di rilevazione.

La Corte ha rilevato che l'art. 142, comma 6 bis, del codice della strada nel prevedere che la postazione di controllo sia ben visibile richiede anche la *“necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell'accertamento , con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito”*.

Art. 43 Distanza dell'autovelox dalla segnaletica che impone il limite di velocità

Dopo aver richiamato le disposizioni dell'art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, il decreto precisa che la distanza di un chilometro ivi prevista vale solo in caso di controllo a distanza delle violazioni e sulle strade in cui il limite imposto è diverso da quello fissato, in linea generale, per la categoria di strada, ovvero, in particolare, per la categoria di veicolo.

La distanza minima di un chilometro tra il cartello che segnala il limite e l'autovelox non si applica nei centri abitati, quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale e quando in un tratto di strada senza intersezioni il segnale di limite massimo di velocità costituisce una ripetizione di un segnale precedente.

Se sul tratto di strada sono presenti intersezioni che impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l'intersezione.

Pertanto come confermato dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 787 del 6 giugno 2020, fuori dai centri abitati (autovelox e tutor) non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore al chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità.

Art.44 Bande Trasversali

Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione. Per le specifiche tecniche si rinvia all'art.179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 45 Dossi

Il Codice Strada (D.L 285/1992), all'Art. 3, (Definizioni), comma 41, definisce il dosso: "RACCORDO CONVESSO (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso".

Nella definizione dell'intervento si è fatto riferimento al D.M. 05/11/2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», al D.Lgs. 30/04/1992 «Nuovo Codice della Strada» ed al DM 19-04-2006 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali».

Nel seguito viene effettuata una verifica di rispondenza dell'intervento in progetto alla normativa vigente, analizzando i singoli punti previsti dalla norma tecnica. Il D.M. 05/11/2001 si applica per la costruzione di nuove strade e l'adeguamento di tronchi stradali esistenti: nel caso in oggetto trattasi di intervento per la realizzazione di un nuovo collegamento viario fra due strade esistenti di livello comunale, con inserimento di due nuove intersezioni a circolazione rotatoria di cui una su area già destinata a sedime stradale ed una invece in area "vergine". L'articolo 3 del D.M. succitato specifica che, qualora particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non consentano il pieno rispetto della norma, possono essere adottate soluzioni progettuali diverse a condizione che le stesse siano supportate da specifiche analisi di sicurezza e previo parere favorevole del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le strade urbane non di scorrimento.

In modo del tutto analogo, il comma 3 dell'articolo 2 del D.M. relativo alle intersezioni stradali specifica che le nuove norme tecniche vengano utilizzate come riferimento cui la progettazione deve tendere per gli interventi di adeguamento.

Nel caso in oggetto l'intervento risulta a metà strada fra nuova realizzazione ed intervento di adeguamento, in quanto la costruzione ex novo del tratto di strada di connessione e delle due rotatorie deve comunque essere calato in un contesto già urbanizzato ed edificato al contorno e con preesistenze di viabilità che pongono vincoli stringenti di definizione progettuale dell'opera.

I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade locali urbane dove vigono limiti di velocità congruenti con il tipo specifico di dosso.

Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento; sono da intendersi come tali tutte le strade che fanno parte delle reti principale (scorrimento veloce, quartiere) e secondaria (quartiere e interzonale) oltre quelle locali nei pressi di ospedali e sedi operative dei VV.FF.

E' eccezionalmente consentito l'utilizzo, in via temporanea, anche su strade interzonali e di quartiere quando gravi deficienze infrastrutturali della strada, non immediatamente eliminabili, (es.: ristrettezza della carreggiata unita ad assenza di marciapiedi) rendono necessaria la riduzione dei limiti di velocità e consigliabile la sua forzata moderazione. In tali casi, ove le deficienze infrastrutturali della strada siano eliminabili solo in tempi lunghi, ne va prevista la sostituzione con innalzamenti della carreggiata.

I dossi artificiali sono altresì proibiti lungo i percorsi dei mezzi pubblici di linea. Tale prescrizione è derogabile quando si incorra nei casi prescritti al comma 3 del presente articolo.

5. Per le specifiche tecniche costruttive e di impiego si rinvia all'art.179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada e alle specificazione di cui alla Direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei LL. PP.

I dossi non sono da considerarsi quali elementi finalizzati alla riduzione delle immissioni sonore veicolari.

Art. 46 Innalzamento della carreggiata

1. Il rialzo della carreggiata si ottiene modificando il profilo longitudinale della strada al fine di limitare la velocità veicolare. L'innalzamento della pavimentazione stradale può essere realizzato in zone particolarmente problematiche come per esempio le intersezioni o in prossimità di passaggi pedonali e può essere associato a limitazioni della velocità.

2. Gli innalzamenti della carreggiata non si configurano come segnaletica stradale e pertanto per la loro realizzazione non è necessaria la predisposizione di un'apposita ordinanza.

3. L'innalzamento della carreggiata può tipicamente essere adottato sulle strade locali come porta di ingresso ad una "zona 30" e per consentire la continuità altimetrica del marciapiede lungo la strada principale. Per il dimensionamento si adotta quanto indicato dalle "Linee guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana" Circ. Min.LL.PP. 3698 del 8 giugno 2001 (pendenza massima delle rampe: 10% - lunghezza minima del sovrizzo rampe comprese 10 - 12 m.).

5. L'intera intersezione deve essere rialzata almeno di 7 cm in corrispondenza della rampa, e di almeno 10 - 15 cm circa nella zona centrale per permettere il raccordo con il marciapiede e un buon deflusso delle acque meteoriche. Le rampe di raccordo devono essere perpendicolari alla carreggiata e occupare tutta la sua larghezza mentre la loro pendenza deve essere compresa tra il 5% e il 10%. Le rampe possono anche non essere colorate, dando così maggior risalto alla segnaletica di attraversamento pedonale (nota del MIN.LL.PP del 21/01/98 n.262).

6. Qualora impiegati su strade di quartiere o locali interzonali devono essere giustificati da rilievi di velocità che dimostrino il generalizzato superamento del limite di velocità posto sulla strada.

7. Tali elementi non sono auspicabili lungo i percorsi di trasporto pubblico. Isole spartitraffico Per moderare la velocità e identificare i luoghi di transizione e lo spazio urbano è possibile adottare l'inserimento di isole spartitraffico. Tali isole sono particolarmente utili per proteggere gli attraversamenti pedonali in luoghi ad alta frequentazione pedonale, in caso di carreggiate a tre o più

corsie di marcia, in caso di flussi di traffico elevati; tali isole possono essere previste anche integralmente sormontabili.

Art. 47 Isole spartitraffico

Per moderare la velocità e identificare i luoghi di transizione e lo spazio urbano è possibile adottare l'inserimento di isole spartitraffico. Tali isole sono particolarmente utili per proteggere gli attraversamenti pedonali in luoghi ad alta frequentazione pedonale, in caso di carreggiate a tre o più corsie di marcia, in caso di flussi di traffico elevati; tali isole possono essere previste anche integralmente sormontabili.

Art. 48 Fascia polifunzionale

1. Al fine di indurre una moderazione nella velocità dei veicoli è possibile introdurre una separazione delle due corsie di marcia utilizzando una fascia polivalente centrale o introducendo restringimenti laterali (esempio fascia polivalente laterale).

2. La fascia o banda polifunzionale è uno spazio ricavato sulla carreggiata e distinto dalle normali corsie di marcia essenzialmente attraverso la differenziazione della pavimentazione (materiali, colorazione).

3. Essa è sempre realizzata in modo sormontabile, ma può presentare diversi livelli di transitabilità (tipicamente le fasce centrali sono rese impraticabili a velocità elevate per evitare i sorpassi). Essa può, inoltre, essere leggermente sopraelevata rispetto alla carreggiata, per evitare che i pedoni la interessino senza necessità.

4. L'uso delle bande laterali consente in particolare di ottenere restringimenti delle corsie carrabili senza provocare conflitti pericolosi tra auto e ciclisti.

Art. 49 Strisce pedonali rialzate

La legislazione italiana, mentre identifica i casi di utilizzo e le tipologie dei dossi artificiali, non impone né impedisce l'esecuzione dei passaggi pedonali rialzati. □ L'obiettivo da perseguire per questo tipo di realizzazione è il miglioramento della sicurezza degli utenti deboli della strada che, secondo le statistiche di incidentalità, hanno un indice di lesività molto più elevato rispetto ai restanti fruitori.

Si sono individuati alcuni criteri per ammettere la realizzazione degli attraversamenti pedonali

lungo le strade provinciali ed in particolare:

1. E' ammessa la loro realizzazione sui tratti di strada classificati funzionalmente come strade di tipo P2 (di importanza provinciale di II livello) e P3 (strade locali). Sono inoltre ammessi sulle strade di tipo P1 (di importanza provinciale di I livello) e classificate come strade F ai sensi del Codice della Strada. Non sono ammessi sulle restanti strade P1, e sulle strade di importanza regionale di I livello (R1) e di II livello (R2).
2. E' ammessa la realizzazione all'interno dei centri abitati e con velocità massima non superiore ai 50km/h
3. E' ammessa la loro realizzazione solo in presenza di un percorso pedonale ben individuato ed in sede propria (marciapiede, pista ciclopedonale separata da aiuole, etc.)

4. Gli attraversamenti rialzati dovranno avere una distanza tra loro non inferiore a 300 mt

Dal punto di vista realizzativo, l'attraversamento dovrà essere eseguito in conformità alle seguenti caratteristiche:

- Il rialzo dovrà essere pari all'altezza del marciapiede e comunque non superiore ai 15 cm.
- La variazione della livelletta stradale non dovrà superare il 5%
- In prossimità ed corrispondenza dell'attraversamento stradale rialzato dovrà essere installata la segnaletica verticale da codice ed in particolare deve essere posizionata la segnalazione della anomalia altimetrica della strada quella di attraversamento pedonale, mentre non è da inserire il preavviso di attraversamento pedonale. E' inoltre richiesta la posa del segnale
- La segnaletica orizzontale sarà in conformità al codice della strada per quanto concerne l'attraversamento pedonale da realizzarsi in materiale elastoplastico o equivalente ed i rallentatori ottici.
- Per l'attraversamento pedonale dovrà essere prevista una illuminazione dedicata
- Per la pavimentazione è consentito l'utilizzo di resine acriliche di rivestimento al tappeto o altri materiali equivalenti che comunque non diminuiscono l'aderenza, così da aumentare la rugosità del manto stradale e migliorare la percezione del rialzo, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.
- In prossimità dell'attraversamento dovranno essere presenti caditoie per la raccolta delle acque meteoriche per garantire il regolare deflusso delle stesse
- In caso di attraversamento non ortogonale all'asse stradale, la parte rialzata dovrà essere opportunamente allungata, in modo da avere comunque i limiti delle rampe perpendicolari all'asse stradale

- Gli attraversamenti dovranno essere posizionati al di fuori dell'area di intersezione con altre strade e senza alcun passo carraio insistente sull'area oggetto di intervento. □
- Sia l'attraversamento che il collegamento pedonale dovrà rispettare la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. □
- In corrispondenza della variazione altimetrica dovrà essere effettuata una fresatura della pavimentazione per tutta la larghezza della sede stradale di almeno cm. 60 per la realizzazione del tappeto di usura su tutta l'area di intervento, così da conguagliarlo perfettamente con la pavimentazione esistente. □